

BVGer D-5156/2024 vom 15. Juli 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5156_2024_d20240715

FR: TAF D-5156/2024 du 15 juillet 2024

IT: TAF D-5156/2024 del 15 luglio 2024

Regeste

Asilo e allontanamento (domanda multipla) | Asilo e allontanamento (domanda multipla);
decisione della SEM del 15 luglio 2024

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, e la decisione

D-5156/2024 Pagina 7 è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1

Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 19 marzo 2024, d'un canto per alcuni fatti e mezzi di prova proposti dall'insorgente come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi e d'altro canto quale domanda multipla giusta l'art. 111c LAsi per altre circostanze e documenti, nonché se le esigenze legali delle predette norme siano state rispettate.

E. 4.2

La giurisprudenza qualifica come domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi, la domanda di adattamento (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 e 4.6; 2010/27 consid. 2.1), la domanda di riesame qualificata (ovvero quella fondata su uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA, applicabile per analogia, in assenza di una sentenza materiale su ricorso), così come la domanda di riesame fondata su mezzi di prova concludenti posteriori alla pronuncia di una sentenza materiale su ricorso, ma che concernono dei fatti anteriori (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 e 13.1). Invece, allorché il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli potrà depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima

istanza ai sensi dell'art. 111c LAsi entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione negativa cresciuta in giudicato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo, cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga

D-5156/2024 Pagina 8 quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6).

E. 4.3

Venendo alla presente disamina, nella sua istanza del 19 marzo 2024 (cfr. n. 1/36), il ricorrente si è in sostanza prevalso, d'un canto, di due mezzi di prova che sarebbero posteriori alla sentenza del Tribunale D-4296/2022 del 15 febbraio 2024 e che renderebbero verosimili gli eventi da lui adottati già durante la procedura ordinaria. D'altro canto, con la sua domanda del 19 marzo 2024, il ricorrente tende a far constatare la sua qualità di rifugiato, invocando delle attività politiche esercitate in Svizzera. Pertanto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha qualificato l'istanza del 19 marzo 2024 come da una parte rilevante di un riesame ex art. 111b LAsi e d'altra parte invece, per quanto concernente le attività politiche all'estero, quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. Il ricorrente sarebbe per parte sua venuto a conoscenza degli eventi inerenti al padre non prima del (...) febbraio 2024 e avrebbe ricevuto l'estratto dell'Information Book del (...) non prima della fine del mese di febbraio inizio del mese di marzo 2024 (cfr. n. 1/36, pag. 3; allegati 2-4). Quindi, ed anche se si denota come lo scritto dell'avv. C._____ (allegato 5) non comporta alcuna data d'emissione, si può partire dal presupposto che la domanda di riesame è stata presentata dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla scoperta dei motivi di riesame così come prescritto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi. Inoltre egli ha presentato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione della SEM del 29 novembre 2018 (ovvero passata in giudicato con la sentenza del Tribunale D-11/2019 del 6 maggio 2021), i fatti relativi alla sua domanda d'asilo (cfr. art. 111c cpv. 1 LAsi). Le esigenze legali, in particolare in merito alle tempistiche di presentazione della domanda in riferimento alle due disposizioni legali applicabili in specie (art. 111b e 111c LAsi), sono quindi pure state rispettate. Nulla osta quindi all'esame nel merito delle stesse.

E. 5

In primo luogo si denota come la censura sollevata nel gravame di carenze che presenterebbe la motivazione nella decisione avversata circa la verosimiglianza degli eventi allegati dall'insorgente sia in punto al riconoscimento della qualità di rifugiato che sul punto dell'esigibilità della misura d'allontanamento (cfr. p.to III, n. 1, pag. 3 del ricorso), secondo le motivazioni ricorsuali fornite successivamente (cfr. p.to III, n. 2 segg., pag. 3 segg.), rileva in realtà dell'apprezzamento effettuato dall'autorità inferiore nel caso concreto. Pertanto, riguarda il merito della vertenza, e come tale verrà esaminata di seguito. Ne discende quindi che con riferimento alla conclusione subeventuale nel ricorso di restituzione degli atti di causa alla

D-5156/2024 Pagina 9 SEM per nuova valutazione (cifra 4 delle conclusioni ricorsuali, pag. 1 del ricorso), la stessa deve essere respinta, poiché non sussiste alcun motivo formale per annullare la decisione dell'autorità inferiore.

E. 6.1

Venendo ora al merito, per quanto concerne i fatti ed i mezzi di prova inerenti alla domanda di riesame, alla stessa stregua del giudizio della SEM, anche il Tribunale ritiene gli eventi soggiacenti agli stessi come inverosimili. Invero il fatto che sarebbe avvenuto il (...) al padre del ricorrente, con l'arrivo al suo domicilio di (...) uomini (...) che si sarebbero spacciati per membri del CID e che lo avrebbero picchiato e ricattato, perché verosimile loro (...), al fine che loro distruggessero le prove che avrebbero avuto del ricorrente, risulta a dir poco grottesco. Difatti, se effettivamente si fosse trattato di membri del CID, appare del tutto poco credibile che questi si sarebbero presentati al domicilio del padre del ricorrente, (...), scappando subitaneamente al sopraggiungere di un vicino. Inoltre, non si spiega come questi figure, se si fosse poi trattato realmente di agenti del CID, si sarebbero interessati soltanto il (...) ed il (...) al ricorrente, allorché i precedenti eventi e ricerche erano già state ritenute inverosimili sia dalla SEM sia dal Tribunale nelle antecedenti procedure, e dipoi invece non si sarebbero più palesati in alcun modo. Le spiegazioni fornite nel ricorso dall'insorgente in merito alla corruzione dilagante in Sri Lanka, per rendere credibile l'evento riportatogli dal padre e ricondurlo a dei membri del CID, non sono atte in alcun modo a modificare le precitate conclusioni. Il predetto giudizio non muta neppure alla luce dei due documenti versati agli atti dal ricorrente, relativi alla denuncia che avrebbe presentato il padre il (...) alla stazione di polizia di H._____ (cfr. allegati 2 e 3) nonché allo scritto dell'avv. C._____ (non datato), che confermerebbe di aver accompagnato il padre del ricorrente il (...) per sporgere denuncia (cfr. allegato 5). Invero, come già osservato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche il Tribunale non ravvede nella mera presentazione di una stampa dell'estratto dell'Information Book del (...) – che a differenza di quanto adduce il ricorrente nel suo gravame, la SEM non ha inteso fosse possibile fornire l'originale che si troverebbe nell'Information Book stesso (cfr. p.to III, n. 4, pag. 4 del ricorso), quanto che il ricorrente non avrebbe presentato l'originale della medesima copia ottenuta (cfr. p.to IV, pag. 7 della decisione avversata) – che può quindi pure essere facilmente modificabile e falsificabile, la prova della verosimiglianza di quanto addotto nello stesso documento. Nemmeno la dichiarazione del sedicente avv. C._____ che avrebbe accompagnato il padre dell'insorgente a sporgere denuncia il (...), e le generiche sue affermazioni di conoscere il ricorrente e che questi sarebbe tutt'ora ricercato dalle forze di sicurezza (cfr. allegato 5), non sono

D-5156/2024 Pagina 10 all'evidenza delle circostanze in grado di supportare la veridicità di quanto raccontato dal padre del ricorrente. Gli asserti contrari proposti da quest'ultimo nel suo ricorso (cfr. p.to III, n. 8, pag. 5 del ricorso), del tutto inconsistenti e inadeguati a rendere maggiormente verosimili i fatti addotti, non possono del resto essere seguiti. Si rileva infine come gli eventi sui quali si poggiano le sue conclusioni dell'interesse che dimostrerebbero le autorità srilankesi nei suoi confronti, e da rendere di conseguenza credibile quanto da egli già narrato in passato in merito, gli sarebbero stati riportati da terze persone, ovvero il padre, e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili ed insufficienti per stabilire un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LASi (cfr. la sentenza del Tribunale E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Ne discende quindi come sia i mezzi di prova presentati sia le allegazioni relative ai fatti che sarebbero successi al padre del ricorrente il (...) ed il giorno seguente, e quindi anche l'interesse delle autorità srilankesi nei confronti del ricorrente ed al suo timore di essere esposto a persecuzioni nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, non soltanto risultano essere inverosimili, ma pure irrilevanti ai

sensi dell'asilo.

E. 6.2

Visto quanto sopra considerato, il ricorrente non si è quindi prevalso di alcun elemento nuovo e determinante in materia d'asilo, tale da poter condurre all'annullamento della decisione del 29 novembre 2018 della SEM, entrata in forza di cosa giudicata. La decisione dell'autorità inferiore deve sotto questo profilo quindi essere confermata ed il ricorso respinto.

E. 7.1

Concernente invece le allegazioni ed i mezzi di prova del ricorrente relativi alle sue attività politiche in Svizzera, e come già visto sopra associabili ad una domanda multipla, si osserva quanto segue.

E. 7.2.1

Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

D-5156/2024 Pagina 11

E. 7.2.2

Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi, sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Decisiva nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se, le autorità nel paese interessato, sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in patria.

E. 7.2.3

Nel caso in parola, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. Invero il Tribunale ritiene corretta la conclusione della SEM che non considera l'interessato come un attivista di spicco. Egli non ha difatti reso verosimile, né dalla fotografia presentata – dove lui appare insieme ad altri partecipanti al (...) reggendo una bandiera svizzera (cfr. allegato 6) – né dalla documentazione dove vi è riportata anche la medesima fotografia e recensito tale evento (cfr. allegati 7–14), o ancora dalle dichiarazioni proposte nel ricorso, di essere un membro prominente della diaspora tamil in Svizzera e di essere percepito come tale dalle autorità del suo Paese d'origine. Al contrario, la totalità dei mezzi di prova da lui versati agli atti in allegato alla sua istanza del 19 marzo 2024, riguardano un'unica manifestazione alla quale egli avrebbe preso parte, ovvero alla tappa D. _____-E. _____

del (...) del (...), che avrebbe avuto come protagonisti (...) per la promozione dei diritti dell'etnia tamil (cfr. allegato 8). Il mero fatto che egli risulti ritratto con alcuni partecipanti allo stesso che reggono delle bandiere raffiguranti l'effigie delle LTTE, con una bandiera svizzera, e che tale immagine sarebbe stata riprodotta in diversi canali nazionali ed internazionali come pure in piattaforme nei social media, non sono in grado di dimostrare come egli sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine o possa entrarvi in futuro a causa di tale sua unica partecipazione. Egli non ha infatti riportato di alcun evento, al di là di pochi commenti ingiuriosi e minacciosi provenienti da terze persone per nulla identificate che sarebbero stati postati in piattaforme social (cfr. allegato 14), che supporterebbero la conclusione che egli sia stato individuato dalle autorità srilankesi e che sarebbe entrato nel mirino delle stesse per la sua partecipazione alla manifestazione predetta. Non possono inoltre essere seguite le allegazioni del tutto nuove proposte dall'insorgente nel gravame, nonché il

D-5156/2024 Pagina 12 documento allegato soltanto in fase ricorsuale, che proverebbero a mente sua che egli avrebbe preso parte a svariate attività politiche in Svizzera e quindi che lui rischierebbe di subire delle persecuzioni rispettivamente di essere arrestato dalle autorità del suo Paese d'origine senza imputazioni rispettivamente di essere condannato per supposte azioni o dichiarazioni contro il regime srilankese, nel caso di un suo ritorno in patria (cfr. p.to 13 segg., pag. 6 segg. del ricorso). Invero, non soltanto il ricorrente non ha mai allegato di essere membro di un'organizzazione LTTE come invece riportato nello scritto di G._____ del 14 agosto 2024 annesso al ricorso, ma salvo aver partecipato semplicemente ad una manifestazione (cfr. A11/21, D125 seg., pag. 18), prima della domanda del 19 marzo 2024, l'insorgente non aveva mai addotto di aver preso parte ad altre manifestazioni o eventi relativi ai diritti dell'etnia tamil così come invece riportato in tale scritto del 14 agosto 2024. Ciò che il ricorrente non avrebbe di certo mancato di segnalare, al più tardi nella sua istanza del 19 marzo 2024, se tali asserti fossero veridici. Pertanto, né a tali nuove allegazioni – presentate tardivamente – né allo scritto presentato a supporto delle stesse del 14 agosto 2024, può essere accordata credibilità alcuna.

E. 7.2.4

Di conseguenza, neppure il Tribunale riconosce un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro in patria del ricorrente, conseguente alla sua partecipazione a manifestazioni delle LTTE su suolo elvetico (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.5.4).

E. 7.2.5

Ne discende che è quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente ed ha respinto la sua domanda multipla.

E. 8

Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve quindi essere respinto in merito alle questioni inerenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo.

E. 9

L'insorgente non adempiendo alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAasi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), il Tribunale è tenuto a

confer- mare anche la pronuncia dello stesso.

D-5156/2024 Pagina 13

E. 10.1

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.2

Nel suo gravame, per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, l'insorgente si prevale genericamente della situazione che vigerebbe in Sri Lanka, specialmente dal profilo politico, e degli sviluppi che potrebbe prendere tale situazione in esito alle elezioni presidenziali previste il 21 settembre 2024. Inoltre il ricorrente si sarebbe abituato, dal suo arrivo in Svizzera, alle condizioni di vita locali, tra le altre alla democrazia e alla libertà d'espressione, e quindi non sarebbe per lui più concepibile fare ritorno in un paese dove vigerebbe repressione politica e violazioni dei diritti umani. Inoltre egli non potrebbe esprimere le sue idee liberamente a favore della società civile, senza porre la sua vita in pericolo a causa del suo attivismo politico.

E. 10.3

Con le predette allegazioni, il ricorrente non apporta però alcun elemento o mezzo di prova concreto e fondato, che possa ribaltare le conclusioni a cui è giunta la SEM in merito segnatamente all'ammissibilità ed esigibilità della misura d'esecuzione nella decisione sindacata (cfr. p.to V/1 e V/2, pag. 11 seg.) e già prima il Tribunale nella sentenza D-4296/2022 del

E. 10.4

Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente il 9 settembre 2024. 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5156/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 2'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 settembre 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

E. 11

Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 12

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente il 9 settembre 2024.

E. 13

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

E. 15

febbraio 2024. Frattanto, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alle stesse in proposito, con le seguenti aggiunte. Nelle ultime elezioni presidenziali del 21 settembre 2024, è stato eletto alla carica di presidente del Sri Lanka, I._____, leader della coalizione di sinistra Potere Nazionale del popolo e candidato del Fronte popolare di liberazione. Anche se è troppo presto per esprimersi circa una valutazione di come il nuovo presidente affronterà la situazione economica e sociale srilankese, si rileva come al contrario di quanto addotto dall'insorgente nel gravame, non appare che tale nuova elezione presidenziale possa ulteriormente peggiorare la situazione delle persone di etnia tamil e degli oppositori politici, essendo come il neoeletto presidente si sia posto durante la campagna elettorale quale candidato anticorruzione, vicino al popolo e garante della trasparenza (cfr. Sky Tg24, Sri Lanka, il leader marxista I._____ ha vinto le elezioni presidenziali, 23.09.2024, < <https://tg24.ski.it/mondo/2024/09/23/sri-lanka-nuovo-presidente> >; Euronews, Sri Lanka, il candidato anti-corruzione della sinistra I._____ vince le elezioni presidenziali, 23.09.2024, < <https://it.euronews.com/2024/09/23/sri-lanka-il-candidato-anti-corruzione-della-sinistra-dissanyake-vince-le-elezioni-presid> >; entrambi consultati da ultimo il 25 settembre 2024). Inoltre, nei giorni

D-5156/2024 Pagina 14 scorsi, il predetto ha sciolto come promesso il Parlamento previgente ed indetto le nuove elezioni per ricostituirlo il 14 novembre 2024. Ha altresì nominato quale suo primo ministro, l'alleata J._____, terza donna a sedere in un posto simile nella storia del Paese (cfr. BBC News, Sri Lanka's new president dissolves parliament, 24.09.2024, < <https://www.bbc.com/news/articles/c05gnm05qmdo> >, consultato il 25 settembre 2024). Infine gli elementi d'integrazione in Svizzera, così come riportati da quest'ultimo nel gravame, non risultano essere decisivi, in quanto non rientranti nei criteri previsti dall'art. 83 cpv. 4 LStrI per la concessione dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2020 VI/9 consid. 10.2; 2014/26 consid. 7.9-7.10; 2009/52 consid. 10.3; cfr.

nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-1416/2019 del 12 giugno 2023 consid. 10.4.3). A tal proposito v'è inoltre da osservare come la permanenza del ricorrente su suolo elvetico si sia protratta a causa delle reiterate procedure straordinarie, del tutto inconsistenti, inoltrate dal medesimo; periodo dal quale egli non può quindi dedurre alcun diritto nel presente procedimento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.